



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1409 del 19/05/2009

OGGETTO: Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Artt. 6-9 e 41. Individuazione della data per la elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto e approvazione **Allegato A** “Regolamento elettorale per le elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica”.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, prevede al 1° comma dell'art. 41 che *“entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l'elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centoottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento”*.

Nel corso di questa seduta la Giunta regionale ha adottato il provvedimento per la costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica, competenti nei rispettivi comprensori in base a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 della sopra richiamata legge regionale.

Risulta, pertanto, necessario che la Giunta regionale definisca, con proprio provvedimento, la data di svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto, nonché predisponga il relativo Regolamento elettorale.

Allo scopo, la competente Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, in collaborazione con l'Unione Veneta Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, ha elaborato il “Regolamento elettorale per i Consorzi di bonifica”, **Allegato A** al presente provvedimento, per consentire la corretta ed uniforme attivazione delle operazioni e degli atti necessari allo svolgimento delle elezioni, la cui data è individuata nel giorno di domenica 6 dicembre 2009, in concomitanza con la scadenza del quinquennio di attività degli organi degli attuali Consorzi di bonifica.

Risulta opportuno rilevare che il Regolamento in questione tiene in debito conto le esperienze acquisite nelle elezioni precedenti, nonché recepisce i più recenti indirizzi legislativi e regolamentari in materia di procedimento e di documentazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990 nonché al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Deve essere evidenziato che, per quanto attiene la delicata fase di prima elezione delle Assemblee dei nuovi Consorzi di bonifica, la sopra richiamata legge regionale al 5° comma dell'art. 41 prevede che *“in sede di prima elezione dell'assemblea dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta*

regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 3 del 1976”.

In proposito, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva rappresentanza, verrà predisposto dalla competente Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, che potrà avvalersi della collaborazione specialistica della Direzione Sistema Informatico per le elaborazioni degli elenchi degli aventi diritto al voto forniti dai Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Peraltro, è necessario, altresì, prevedere che tutte le spese relative all'elezione delle Assemblee dei nuovi Consorzi di bonifica saranno a carico dei Consorzi di bonifica istituiti con il provvedimento della Giunta regionale n. 1228/1978, tenuto conto, nell'ipotesi di aggregazione di più Consorzi in un unico Ente, del numero dei contribuenti di ciascun Consorzio originario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 e s. m. i.;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica:

16 maggio 1960, n. 570;

20 marzo 1967, n. 223;

VISTE le leggi regionali:

18 dicembre 1993, n. 53;

8 maggio 2009, n. 12;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di uniformare le procedure elettorali nei vari Consorzi di bonifica proponendo l'adozione di una uguale disciplina delle procedure elettorali, secondo il "Regolamento elettorale" che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento;

DELIBERA

1. di individuare nel giorno di domenica 6 dicembre 2009 la data per lo svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei nuovi Consorzi di bonifica di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;
2. di approvare l'**allegato A** "Regolamento elettorale per i Consorzi di bonifica", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che in sede di prima elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica di cui al punto 1), l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva rappresentanza, verrà predisposto dalla Giunta regionale - Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura - che potrà avvalersi della collaborazione della competente Direzione Sistema Informatico per le elaborazioni degli

elenchi degli aventi diritto al voto forniti dai Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3;

4. di stabilire che tutte le spese relative all'elezione delle Assemblee dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al punto 1. saranno a carico dei Consorzi di bonifica istituiti con il provvedimento della Giunta regionale n. 1228/1978 e, nel caso di aggregazione di più Consorzi in un unico Ente di bonifica, le medesime saranno ripartite in ragione del numero dei contribuenti degli originari Enti;
5. di stabilire che i Consorzi di bonifica del Veneto dovranno dare puntuale adempimento alle indicazioni che la competente Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura fornirà al fine di dare attuazione al presente provvedimento e alle disposizioni contenute nel sopra citato "Regolamento elettorale" per la elezione delle Assemblee consortili del 6 dicembre 2009;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan